

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 16/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1272 pfi 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Adriano DI GIOVENALE, Marco MORELLI e della società A.S.D. CASTELLO CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Adriano DI GIOVENALE, all'epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Castello Calcio, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, dopo la disputa della gara Gualdo F.C. – A.S.D. Castello Calcio del 24.5.2026 valevole per la finale Play Off del campionato di Prima Categoria, a mezzo di un messaggio di posta elettronica certificata avente ad oggetto “Segnalazione formale – Spareggio Promozione Gualdo FC vs ASD Castello Calcio del 24/05/2026” inviato in data 27.5.2026 alle ore 08.53 dall'indirizzo pec della società A.S.D. Castello Calcio agli indirizzi e-mail e pec del Comitato Regionale Umbria, del Comitato Regionale Arbitri dell'Umbria della Delegazione Provinciale di Terni e dell'Associazione Italiana Arbitri, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione dell'arbitro del citato incontro;

Marco MORELLI, all'epoca dei fatti dirigente dotato di poteri di rappresentanza tesserato per la società A.S.D. Castello Calcio, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, dopo la disputa della gara Gualdo F.C. – A.S.D. Castello Calcio del 24.5.2026 valevole per la finale Play Off del campionato di Prima Categoria, a mezzo di un'intervista pubblicata in data 25.5.2026 dalla testata giornalistica online “SportZone” e condivisa in pari data nella pagina denominata “SSD Castello Calcio” del social network “facebook”, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione dell'arbitro del citato incontro; nel corso dell'intervista, in particolare, sono state utilizzate espressioni offensive;

A.S.D. CASTELLO CALCIO, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, e 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i Sig.ri Adriano Di Giovenale e Marco Morelli;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Adriano DI GIOVENALE,
 - Sig. Marco MORELLI,
 - Società A.S.D. CASTELLO CALCIO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Adriano DI GIOVENALE;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Adriano DI GIOVENALE,
 - 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Marco MORELLI,
 - € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.S.D. CASTELLO CALCIO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 LUGLIO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò